



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio Appalti

Ufficio Gestione Gare

Via Dogana, 8 - 38122 Trento

☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422

serv.appalti@pec.provincia.tn.it

SITO INTERNET

www.appalti.provincia.tn.it

Trento, **01 OTT. 2012**

Prot. n. S171/2012/550893 /3.5/743-12
(da citare interamente nella risposta)

Oggetto: Bando di gara per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per la promozione, l'istituzione, l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione - ai sensi dell'art. 4 bis della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 - di un fondo comune di investimento, immobiliare, chiuso, riservato, per l'Housing Sociale Trentino.

Nota di chiarimenti n. 6.

Viste le note prot. n. S144/2012/503927-23.7.2 di data 07.09.2012, prot. n. S144/2012/537228/23.7.2 di data 24.09.2012 e n. S144/2012/23.7.2/541091 di data 26.09.2012 del competente Servizio politiche sociali e abitative, si forniscono i seguenti

CHIARIMENTI

Quesito n. 21

D) Si chiede di chiarire se la costituzione della cauzione provvisoria mediante deposito in contanti possa essere effettuata alternativamente dalla mandante o dalla mandataria in caso di RTI costituendo, purché detto deposito sia unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese e, in tal caso, si chiede di chiarire i criteri di ripartizione del versamento del deposito in contanti fra mandante e mandataria.

R) Si conferma che, come previsto dal paragrafo 8 del disciplinare, il deposito cauzionale deve essere unico e può essere costituito indifferentemente dalla mandante o dalla mandataria di RTI costituendo purché detto deposito sia unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese. Per quanto concerne i criteri di ripartizione del deposito, fermo restando che lo stesso deve essere unico, non sono previste specifiche modalità di riparto.

Quesito n. 22

D) Si chiede di chiarire quale causale debba essere indicata in caso di costituzione della cauzione provvisoria mediante deposito in contanti.

R) È sufficiente che la causale identifichi in modo inequivoco la procedura di gara, ad esempio mediante indicazione del codice CIG; in caso di RTI costituendo, si invita a indicare altresì l'identità dell'altra impresa raggruppanda.

Quesito n. 23

D) Si chiede di confermare che non è espressamente richiesto indicare nella documentazione amministrativa relativa alla costituzione della cauzione provvisoria le rispettive quote di partecipazione al costituendo RTI di tipo verticale, tenuto conto è solo facoltà dei concorrenti poter presentare la garanzia fidejussoria adottando la scheda tecnica di cui al DM123/2004 – schema tipo n. 1.1 – scheda tecnica 1.1 nell'ambito della quale sarebbe previsto di indicare le quote di partecipazione ad un eventuale raggruppamento temporaneo di imprese.

R) Si conferma che non è necessario indicare le quote di partecipazione al costituendo RTI nella documentazione attestante la costituzione della cauzione provvisoria.

Quesito n. 24

D) Si chiede di chiarire se nel caso in cui solo la mandante e non la mandataria sia munita di certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9000 si possa beneficiare della riduzione del 50% della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/06 nonché della garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell'art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/06.

R) Si rinvia alla nota prot. n. S171/12/492889/3.5/743-12 di data 03.09.2012, pubblicata sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it, in particolare al numero 5.

Quesito n. 25

D) In merito all'art. 8 del disciplinare tecnico "Cauzioni e garanzie richieste", si chiede di conoscere la durata della polizza fidejussoria definitiva.

R) Si rinvia alla nota prot. n. S171/12/492889/3.5/743-12 di data 03.09.2012, pubblicata sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it, in particolare al numero 3.

Quesiti n. 26 e 27

D) In relazione alla prestazione delle garanzie di cui agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 ("Codice dei contratti Pubblici"):

- dato atto che i concorrenti possono provvedere alla prestazione della cauzione provvisoria tramite deposito in contanti, secondo le modalità illustrate dal disciplinare di gara; e
- rilevato che la stessa *lex specialis* impone in ogni caso - in conformità al disposto d 75, 8 co del Codice dei Contratti Pubblici - di corredare l'offerta dell'impegno di un fideiussore a rilasciare, a favore della Stazione Appaltante, qualora il concorrente dovesse risultare aggiudicatario, una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'Appalto (IVA esclusa.) di cui al punto 3 del disciplinare di gara, ovvero pari ad Euro 1.350.000,00 (un milionetrecentocinquantamila virgola zero zero);

si chiede a codesta Stazione Appaltante di confermare, a tal fine, la possibilità di produrre legittimamente (e quindi senza incorrere in ipotesi di esclusione dalla Gara) un impegno di primario istituto di credito ovvero di una compagnia assicurativa a costituire una fideiussione bancaria c.d. "revolving" che preveda, come nella assi finanziaria è ampiamente in uso, (i) una durata iniziale pari ad un triennio, e (ii) l'obbligo del debitore garantito di sostituire la garanzia medesima entro il termine di scadenza con altra forma di fideiussione e per corrispondente importo residuo.

Quanto sopra, senza alcun rischio di nocumento per la Stazione Appaltante e, quindi, espressamente prevedendo negli accordi fideiussori che, nell'ipotesi di cui a ciascuna scadenza la garanzia non venga rinnovata dal debitore garantito, l'intero importo della cauzione definitiva venga automaticamente liquidato a favore della Stazione Appaltante medesima senza oneri di qualsiasi tipo, né obbligo di attivazione da parte della Provincia per la sua escussione.

Rileva, infatti, a tal fine, evidenziare come detta modalità di prestazione della garanzia risulterebbe ancora più tutelante per la Stazione Appaltante, rispetto alla prestazione di una fideiussione avente validità pari alla durata del contratto che verrà stipulato tra la Stazione Appaltante e la SGR aggiudicataria dell'affidamento del servizio (il "Contratto"), nella misura in cui, in mancanza di

prestazione a ciascuna scadenza di nuova garanzia, scatterebbe immediatamente (ed automaticamente) la liquidazione della somma garantita a titolo di cauzione definitiva, con il solo obbligo restitutivo della stessa in capo alla Provincia ed a favore dell'aggiudicatario, con le medesime modalità e tempistiche di svincolo previste dal citato art. 113 del codice dei Contratti Pubblici.

D) In relazione alla prestazione delle garanzie di cui agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n 163/2006 ("Codice dei contratti Pubblici"):

- dato atto che i concorrenti possono provvedere alla prestazione della cauzione provvisoria tramite deposito in contanti, secondo le modalità illustrate dal disciplinare di gara; e
- rilevato che la stessa *lex specialis* impone in ogni caso - in conformità al disposto d 75, 8 co del Codice dei Contratti Pubblici - di corredare l'offerta dell'impegno di un fideiussore a rilasciare, a favore della Stazione Appaltante, qualora il concorrente dovesse risultare aggiudicatario, una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'Appalto (IVA esclusa.) di cui al punto 3 del disciplinare di gara, ovvero pari ad Euro 1.350.000,00 (un milionotrecentocinquantamila virgola zero zero);

si chiede a codesta Stazione Appaltante di confermare, a tal fine, la possibilità di produrre legittimamente (e quindi senza incorrere in ipotesi di esclusione dalla Gara) un impegno di primario istituto di credito ovvero di una compagnia assicurativa a costituire una fideiussione che preveda una durata pari ad un quinquennio.

A *latere* e contestualmente alla sottoscrizione dell'impegno da parte del fidejussore, la Società di Gestione sottoscriverà un impegno nei confronti della Stazione Appaltante ad allungare la durata della garanzia ovvero a rinnovarla - di quinquennio in quinquennio - per il corrispondente importo residuo per tutta la durata del contratto sottoscritto con la Stazione Appaltante, ovvero 25 anni.


R) Si rinvia alla nota prot. n. S171/12/492889/3.5/743-12 di data 03.09.2012, pubblicata sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it, in particolare al numero 3 e numero 4.

Quesito n. 28

D. Il canone di mercato, così come definito nell'Art. 1.2 dello schema di contratto è già stato individuato, sempre come espresso nel medesimo articolo, dalla Giunta Provinciale? Se sì con quale deliberazione e a quanto ammonta? In caso contrario esiste una modalità di calcolo che ritenete più corretta?

R. Il canone di mercato unitario per tutti i Comuni del territorio provinciale non è ancora stato individuato. Con deliberazioni n. 1342 del 22 giugno 2012 e n. 1724 del 8 agosto 2012, che si possono consultare al sito www.delibere.provincia.tn.it, si sono individuati i valori del canone di mercato a mq. di superficie di riferimento per alcune zone della provincia.

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -


Per eventuali informazioni rivolgersi a
dott. Enrico Sartori tel. 0461/496445